Seduta del

10 maggio 2024



Pubblicato in data 29 maggio 2024

Rep. Delibere Consiglio di amministrazione n. 51

DIREZIONE V – AREA 3 - DIVISIONE 4

2) REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, approvato dal Senato accademico nella seduta del 16/04/2024, con le seguenti modifiche proposte:

SCHEMA DI REGOLAMENTO	SCHEMA DI REGOLAMENTO
APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	CON LE MODIFICHE
	PROPOSTE DAL C.D.A. IL
	10/05/2024
Regolamento per il rilascio	
dell'autorizzazione all'esercizio di	
incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 6	
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e	
dell'art. 53 del decreto legislativo 31	
marzo 2001, n. 165	
A . 1	
Art. 1	
Finalità	
1. Il presente regolamento è emanato in	
applicazione dell'art. 6 della legge 30	
dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53, comma	
7, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.	
165, ed è finalizzato all'individuazione dei	
criteri e delle procedure per il rilascio delle	
autorizzazioni allo svolgimento da parte dei	
professori e ricercatori dell'Ateneo degli	
incarichi, anche occasionali, non compresi	
nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è	
previsto, sotto qualsiasi forma, un	
compenso.	
Art. 2	
Destinatari	
	·

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
1. Il presente regolamento si applica ai professori e ai ricercatori (nel prosieguo indicati con "docenti" o, al singolare, con "docente") in servizio presso questa Università e collocati nel regime d'impegno a tempo pieno, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 7 per i professori a tempo definito.	1. Il presente regolamento si applica ai professori e ai ricercatori (nel prosieguo indicati con "docenti" o, al singolare, con "docente") in servizio presso questa Università e collocati nel regime d'impegno a tempo pieno, salvo quanto espressamente previsto per i professori a tempo definito.
2. La materia dello svolgimento dell'attività libero-professionale dei docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di cui all'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che svolgono l'attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata o altre istituzioni convenzionate, è regolata dalla specifica normativa.	
Art. 3	Art. 4
Incarichi retribuiti	Aut. 4
1. Per incarico retribuito deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio dei docenti, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e non rientrante nella disciplina del conto terzi, per il quale sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.	
2. I docenti a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti – come definiti nel precedente comma - che non siano previamente autorizzati dal Rettore, salvo quanto previsto al successivo art. 4.	2. I docenti a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti – come definiti nel precedente comma - che non siano previamente autorizzati dal Rettore, salvo quanto previsto al successivo art. 5.
Art. 4	Art. 3
Attività incompatibili	
1. La posizione di docente è incompatibile con:	1. La posizione di docente, indipendentemente dal regime prescelto, è incompatibile con:
a) l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società	

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali e fatte salve le attività di consulenza e ricerca affidate dall'Università in adempimento di convenzioni o contratti conclusi con altre amministrazioni pubbliche, enti o privati;	
b) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso del socio accomandante nelle società in accomandita semplice e del socio con responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2267 c.c., nella società semplice. È invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e a condizione che la partecipazione non si ponga in posizione di controllo, nonché, per i docenti a tempo definito, la partecipazione a società tra professionisti;	
c) l'assunzione di rapporto di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, fuori dei casi di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e agli articoli 6, comma 12, e 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010;	

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
d) l'assunzione a qualunque titolo di cariche gestionali o operative in società aventi scopo di lucro;	
e) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.	
2. I docenti a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo non occasionale. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.	
Art. 5	
Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione	
1. Non sono soggetti ad autorizzazione:	
a) gli incarichi gratuiti, purché non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo e per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;	
b) gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;	
c) i seguenti incarichi, sempre che non determinino una situazione di conflitti di interessi con l'Ateneo:	c) i seguenti incarichi, anche se retribuiti, sempre che non determinino una situazione di conflitti di interessi con l'Ateneo:
1) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;	
2) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere	

Seduta del



	REGOLAMENTO O DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
	dell'ingegno e di invenzioni industriali;	
3)	l'attività didattica di	
	carattere occasionale, da	
	intendersi per un monte	
	orario fino alle 10 ore, e la	
	partecipazione a convegni	
	e seminari;	
4)	le attività di valutazione e	
	di referaggio;	
5)	gli incarichi per lo	
	svolgimento dei quali il	
	dipendente è posto in	
	posizione di aspettativa,	
6)	di comando o fuori ruolo;	
0)	gli incarichi conferiti dalle organizzazioni	
	sindacali a dipendenti	
	presso le stesse distaccati	
	o in aspettativa non	
	retribuita;	
7)	le attività di formazione	
	diretta ai dipendenti della	
	pubblica	
	amministrazione;	
8)	1 1	
	commissioni in ambito	
	universitario,	
	partecipazione a commissioni di studio e	
	valutazione scientifica	
	presso altri Atenei,	
	pubbliche	
	amministrazioni o enti	
	privati senza scopo di	
	lucro, nonché	
	partecipazione a	
	commissioni di concorso	
	o di esame o	
	partecipazione a comitati	
	tecnici o commissioni	
	ministeriali o regionali o	
	di altri enti pubblici;	

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
9) le attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale o internazionale, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da	
assiduità o impegno; 10)le attività di collaborazione e consulenza scientifica, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi;	10) le attività di collaborazione scientifica e consulenza , eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi;
11)gli incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello Statuto d'Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dall'Ateneo, ovvero in enti senza scopo di lucro, qualora tali incarichi siano espressamente previsti in convenzioni stipulate con questa Università; 12)le perizie e consulenze tecniche ovvero l'espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, o	12) le perizie e consulenze tecniche ovvero l'espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, o su incarico dell'Ateneo;
su incarico dell'Ateneo.	13) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale.

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
Art. 6	
Attività soggette ad autorizzazione del	
Rettore	
1. L'assunzione degli incarichi per i docenti a tempo pieno, fatte salve le ipotesi di collocamento d'ufficio in aspettativa previste dalla normativa statale, è autorizzata dal Rettore.	1. L'assunzione degli incarichi per i docenti a tempo pieno, fatte salve le ipotesi di collocamento in congedo, fuori ruolo o altra analoga aspettativa previste dalla normativa statale, è autorizzata dal Rettore.
2. Sono attività soggette ad autorizzazione:	
a) le attività di docenza superiori a 10 ore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9;	a) le attività di docenza superiori a 10 ore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10 ;
b) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro; c) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti	
istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;	
d) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;	
e) gli incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;	
f) gli incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali; g) gli incarichi per conto di	
amministrazioni pubbliche o	

Seduta del



	MA DI REGOLAMENTO OVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
	organismi a prevalente partecipazione pubblica;	
h)	le cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di	
i)	la partecipazione quale componente non esecutivo e indipendente, senza deleghe operative e gestionali, in organi di amministrazione e controllo di società di capitali ove ciò sia previsto da specifiche discipline regolamentari e in linea con quanto previsto dalle direttive della UE e dalle linee guida e indicazioni espresse dagli organi di controllo a livello nazionale, laddove previsti dalla normativa	
j)	vigente; lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;	
k)	gli incarichi caratterizzati da assiduità e impegno e senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza e non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;	
1)	le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente	

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE
ATTROVATO DAL 5.A. IL 10/04/2024	PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
partecipazione statale purché	IUIUUIAU
prestate in quanto esperti nel	
proprio campo disciplinare e	
compatibilmente con	
l'assolvimento dei propri compiti	
istituzionali;	
m) gli incarichi presso enti e	
organismi, pubblici o privati	
senza scopo di lucro, operanti	
anche in sede internazionale,	
fatte salve le ipotesi per le quali	
è disposto il collocamento in	
aspettativa anche non retribuita;	
n) gli incarichi di sub commissario prefettizio, commissario	
liquidatore di cooperative ed altri	
incarichi di commissariamento o	
sub commissariamento previsti	
da leggi, regolamenti o atti delle	
pubbliche autorità;	
o) gli incarichi di arbitro, di	
segretario o di componente di	
collegi arbitrali, nonché di	
componente o di presidente dei	
collegi consultivi tecnici;	
p) gli incarichi di natura non	
gestionale, quale componente di	
organi di controllo, ispettivi, di	
vigilanza e di valutazione di enti	
e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri,	
nell'obbligo di preventiva	
autorizzazione le funzioni di	
componente di Nucleo di	
Valutazione di Università e degli	
Organismi Indipendenti di	
Valutazione (O.I.V.), ex art. 6	
del d.P.R. n. 105/2016.	
3. Gli incarichi di cui al comma 2 del	3. Gli incarichi di cui al comma 2 del
presente articolo devono essere svolti dai	presente articolo devono essere svolti
docenti a tempo pieno in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare,	dai docenti a tempo pieno in quanto esperti del proprio ambito scientifico ,
risultare concretamente compatibili con	risultare concretamente compatibili
l'assolvimento dei compiti istituzionali	con l'assolvimento dei compiti

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
loro affidati, non determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.	istituzionali loro affidati, non determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.
A. I. a. man and una di nutanizzazione à anni	i gammi da 4 a 6 gana gnagtati
4. La procedura di autorizzazione è così articolata:	i commi da 4 a 6 sono spostati all'interno del rinumerato art. 9
a) istanza dell'interessato;	an interno dei rindinerato art. 9
b) parere del Direttore del	
Dipartimento di appartenenza,	
che deve riguardare in	
particolare la compatibilità	
dell'incarico con gli interessi del	
Dipartimento e con l'attività	
didattica e di ricerca istituzionale	
del docente, preventivamente	
dichiarata dallo stesso. Il	
Direttore del Dipartimento	
esprime il proprio parere e ne dà	
comunicazione entro il termine	
di dieci giorni dalla ricezione	
della richiesta. In mancanza di	
comunicazione entro il termine	
suindicato il parere si ritiene	
favorevolmente espresso;	
c) adozione del provvedimento di	
autorizzazione da parte del	
Rettore;	
d) immediata comunicazione del	
provvedimento all'interessato.	
5. Il Direttore del Dipartimento può sentire	
il Direttore di altro Dipartimento cui	
afferiscono i Corsi di Studio nei quali il	
medesimo richiedente svolge l'attività	
didattica nel periodo di esecuzione dell'incarico e/o i Presidenti dei medesimi	
Consigli.	
Combigii.	
6. Qualora l'incarico riguardi il Rettore	
l'autorizzazione è rilasciata dal Prorettore	
vicario e qualora l'incarico riguardi il	

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
Direttore del Dipartimento l'autorizzazione è rilasciata dal Rettore senza la richiesta del parere di cui alla lett. b) del comma 4 del presente articolo.	
Art. 7 Attività compatibili e soggette a comunicazione per i docenti a tempo definito e disciplina del conflitto di interessi	Art. 7 Attività compatibili e soggette a comunicazione per i docenti a tempo definito
1. I docenti a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impegno a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:	
a) attività libero-professionali svolte in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;	
b) attività di lavoro autonomo anche continuative; c) attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuato;	
d) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro;	
e) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house.	
2. I docenti, indipendentemente dal regime d'impegno prescelto, non possono assumere incarichi suscettibili di determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.	I commi da 2 a 4 confluiscono nuovo art. 8 sul conflitto di interessi

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
3. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore.	
4. Il Rettore, nel caso in cui il conflitto di interesse o possibile concorrenzialità con l'Ateneo sia rilevato in sede di istruttoria dell'autorizzazione o a seguito della segnalazione del docente, previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, valuta la situazione in concreto e fornisce riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more delle determinazioni del Rettore, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell'attività oggetto di segnalazione. Qualora il Rettore non confermi la sussistenza del conflitto di interessi entro il termine previsto, l'attività si intende legittimamente esercitabile.	
	Art. 8 Disciplina del conflitto di interessi
	1. I docenti, indipendentemente dal regime d'impegno prescelto, non possono assumere incarichi suscettibili di determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.
	2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore.
	3. Il Rettore, nel caso in cui il conflitto di interesse o possibile concorrenzialità con l'Ateneo sia rilevato in sede di istruttoria dell'autorizzazione o a seguito della segnalazione del docente, previo parere del Direttore del Dipartimento

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024 di afferenza del docente, valuta la situazione in concreto e fornisce riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more delle determinazioni del Rettore, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell'attività oggetto di segnalazione. Qualora il Rettore non confermi la sussistenza del conflitto di interessi entro il termine previsto, l'attività si intende legittimamente esercitabile.
Art. 8	Art. 9
Termini	Termini e procedura
L'autorizzazione è rilasciata entro i trenta giorni dalla acquisizione della domanda. Decorso tale termine, l'autorizzazione, se	
richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata. L'amministrazione può, tuttavia, adottare l'atto autorizzatorio anche dopo la scadenza del termine. In tal caso si intende revocato il silenzio-diniego. L'amministrazione può, altresì, richiedere integrazioni informative o documentali entro il termine di 15 giorni dall'istanza. In tal caso il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino a che l'interessato non integri le informazioni o la documentazione richiesta. In caso di provvedimento negativo il Rettore entro 30 giorni dall'istanza deve comunicare all'interessato il preavviso di diniego e consentire all'interessato di dedurre entro il termine di 15 giorni. Dalla comunicazione delle deduzioni dell'interessato il Rettore adotta il provvedimento negativo entro i successivi 25 giorni.	3. La procedura di autorizzazione è così articolata:
	a) istanza dell'interessato; b) parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza, che deve riguardare in particolare la

Seduta del



SCHEMA DI REGOLAMENTO	SCHEMA DI REGOLAMENTO
APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	CON LE MODIFICHE
	PROPOSTE DAL C.D.A. IL
	10/05/2024
	compatibilità dell'incarico con gli
	interessi del Dipartimento e con
	l'attività didattica e di ricerca
	istituzionale del docente,
	preventivamente dichiarata dallo
	1 =
	stesso. Il Direttore del Dipartimento
	esprime il proprio parere e ne dà
	comunicazione entro il termine di
	dieci giorni dalla ricezione della
	richiesta. In mancanza di
	comunicazione entro il termine
	suindicato il parere si ritiene
	favorevolmente espresso;
	c) adozione del provvedimento di
	autorizzazione da parte del Rettore;
	d) immediata comunicazione del
	provvedimento all'interessato.
	provvedimento di interessato.
	4. Il Direttore del Dipartimento può
	sentire il Direttore di altro
	Dipartimento cui afferiscono i Corsi
	di Studio nei quali il medesimo
	richiedente svolge l'attività didattica
	nel periodo di esecuzione
	dell'incarico e/o i Presidenti dei
	medesimi Consigli.
	medesimi Consign.
	5. Qualora l'incarico riguardi il
	Rettore l'autorizzazione è rilasciata
	dal Prorettore vicario e qualora
	l'incarico riguardi il Direttore del
	Dipartimento l'autorizzazione è
	rilasciata dal Rettore senza la
	richiesta del parere di cui alla lett. b)
	del comma 3 del presente articolo.
	F-222200
Art. 9	Art. 10
Svolgimento di supplenze	
1.0.1	
1. Per la concessione del nulla osta allo	
svolgimento di supplenze presso corsi di	
laurea o laurea magistrale attivati presso	
altro Dipartimento di questo Ateneo o	
presso altre Università, sia pubbliche che	
private, si applica la normativa	
regolamentare d'Ateneo che disciplina la	
materia.	
	1

Seduta del

10 maggio 2024



SCHEMA DI REGOLAMENTO APPROVATO DAL S.A. IL 16/04/2024	SCHEMA DI REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL C.D.A. IL 10/05/2024
Art. 10	Art. 11
Rinvio	
1. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.	
Art. 11	Art. 12
Disposizione finale	1111.12
2 isposizione jinare	
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella sezione "Bollettino Ufficiale di Ateneo" del sito web dell'Università.	
Art. 12	Art. 13
Norma transitoria	
Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.	

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014